



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 56	di data 28/02/25

Oggetto: ART. 43 COMMA 10 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMUNALE. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA. POSIZIONI VARIE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento interviene economicamente per i propri residenti:

- collocati stabilmente o in forma temporanea presso le RSA e la Casa di Soggiorno, nel caso in cui, in base alla capacità contributiva definita in conformità ai criteri comunali d'intervento, non siano in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della spesa retta di ricovero (art. 6, co. 4, L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e disciplina comunale);
- inseriti in forma residenziale in Alloggio protetto per la copertura della spesa risultante dalla differenza fra il costo delle rette, determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione delle A.P.S.P. che gestiscono il servizio e quanto pagato dall'utente in base ai suoi redditi e al suo patrimonio (art. 18, L.p. n. 13/2007 "Politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina comunale);

rilevato che ciascuna delle persone indicate nel prospetto riepilogativo Allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, prima del decesso, è stata collocata in Rsa, anche in forma temporanea, beneficiando in un caso anche del servizio di residenzialità in Alloggio protetto;

preso atto che l'Amministrazione comunale nei confronti di ciascuna delle persone indicate nel prospetto Allegato n.1 citato, vanta un credito nell'importo riassunto nello stesso prospetto per anticipazione integrale e/o parziale della spesa retta di ricovero, durante l'intero periodo di ospitalità in RSA e, in un caso, anche per il pagamento di parte della retta di residenzialità in Alloggio protetto;

dato atto che, dai controlli svolti dal Servizio Welfare e coesione sociale relativamente al credito in oggetto, è risultato quanto puntualmente riassunto nel prospetto riepilogativo Allegato n. 1;

richiamato l'art. 43 comma 10 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare 14 marzo 2001 n. 35 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136 ai sensi del quale "Il Dirigente responsabile dell'entrata non dà corso al recupero del credito qualora ne sia dimostrata la non convenienza economica; in tal caso, stabilisce, con determinazione dirigenziale, la rinuncia al credito complessivamente dovuto da ogni singolo debitore. Qualora l'importo del credito sia superiore a Euro 100,00 deve essere

sentito il Collegio dei Revisori”;

dato atto pertanto che, a norma dell'articolo sopra richiamato, si è proceduto a rimettere a parere del Collegio dei Revisori dei Conti, le medesime posizioni creditorie maturate negli anni precedenti per anticipazione spesa retta di ricovero in RSA di natura alberghiera a favore di ospiti deceduti e, in un caso per pagamento della retta di residenzialità in Alloggio protetto, e più precisamente con nota:

- 17 maggio 2024 prot. n. 216532 n. 2 posizioni creditorie maturate verso le persone indicate nella relazione Allegato n. 2, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione,

- 27 maggio 2024 prot. n. 226176 n. 14 posizioni creditorie maturate verso le persone indicate nella relazione Allegato n. 3, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione,

- 18 giugno 2024 prot. n. 253611 n. 12 posizioni creditorie maturate verso le persone indicate nella relazione Allegato n. 4, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

precisato che è stata sottoposta all'Avvocatura comunale la valutazione dell'opportunità di intraprendere iniziative per il recupero dei crediti maturati per le singole posizioni;

considerato che l'Avvocatura comunale:

- con parere reso in data 12 giugno 2024, sulla base delle informazioni raccolte, dell'attività di indagine effettuata dal Servizio di merito e tenuto conto dei costi da sostenere, si è puntualmente espressa sulla non convenienza economica delle operazioni di recupero del credito rispetto alle posizioni indicate nell'Allegato n. 4, poiché le spese potrebbero, con ogni probabilità, essere superiori al residuo attivo del patrimonio degli utenti oggetto di valutazione e causare, di converso, un nocumento alle casse dell'Ente,

- con successiva nota integrativa del 2 dicembre 2024 ha precisato che le valutazioni rese con il precedente parere costituiscono apprezzamento valevole e applicabile anche a casi analoghi, estendendone l'applicabilità alle due successive richieste di parere riferite alle posizioni indicate negli Allegati 2 e 3, per i quali il Servizio Welfare ha verificato, come di routine e al pari della prima proposta (integrata a seguito di parere legale) e in conformità a quanto ivi espresso, la presenza di quelle condizioni per le quali risulta non conveniente procedere con il recupero del credito;

visto il prospetto riepilogativo Allegato n. 1 ed esaminate le relazioni integrate dal parere reso dall'Avvocatura comunale il 12 giugno 2024 e successiva nota integrativa del 2 dicembre 2024, costituenti Allegato n. 2 (prot. n. 216532/2024), Allegato n.3 (prot. n. 226176/2024) e Allegato n. 4 (prot. n. 253611/2024), con le quali, in considerazione degli esiti delle verifiche effettuate, tenuto conto della circostanza che i chiamati all'eredità hanno rinunciato o comunque non accettato la stessa, dell'onerosità e dell'incertezza di qualsiasi azione di recupero legale, dell'entità del credito vantato dal Comune di Trento a fronte dell'esiguità dell'eredità giacente, della possibilità che la somma di denaro presente sul conto corrente del de cuius, a cui vanno detratte le spese bancarie di tenuta nel tempo e chiusura del conto, possa essere rivendicata dai familiari che hanno sostenuto le spese funerarie, della possibile esistenza di altri creditori ad oggi sconosciuti il cui credito potrebbe essere privilegiato e per questo anteporsi a quello del Comune, è stata pertanto sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di rinuncia al credito in considerazione della non esigibilità dello stesso;

considerato che con parere n. 1/2025 reso in data 8 gennaio 2025 prot. n. 6717 di data 10 gennaio 2025, Allegato n. 5, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, il Collegio dei Revisori dei conti, tenuto conto delle valutazioni formulate dal Servizio Welfare e coesione sociale integrate dai due pareri resi dall'Avvocatura comunale, si è

espresso favorevolmente in ordine alla richiesta di rinunciare al recupero dei crediti maturati negli importi e nei confronti della persone indicate nel prospetto riepilogativo Allegato n. 1 e nelle relazioni Allegato n. 2, Allegato n. 3 e Allegato n. 4;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n. 127/2023/05 di data 29/12/2023 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

d e t e r m i n a

1. di rinunciare, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del vigente Regolamento di Contabilità e visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, costituente Allegato n. 5 alla presente, al credito vantato nei confronti delle persone puntualmente indicate nel prospetto riepilogativo Allegato n. 1 e nelle relazioni Allegato n. 2, Allegato n. 3 e Allegato n. 4, tutti soggetti a privacy, nei quali si richiama la presente che, firmati digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di procedere conseguentemente alle necessarie regolarizzazioni contabili in fase di predisposizione del Rendiconto per l'esercizio 2024.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n.1 - schema riepilogativo

Allegato n.2 - relazione

Allegato n.3 - relazione

Allegato n.4 - relazione

Allegato n.5 - parere revisori

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 28/02/25



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 56	di data 28/02/25

**Oggetto: ART. 43 COMMA 10 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMUNALE.
RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA. POSIZIONI
VARIE.**

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 28 febbraio 2025